



Comune di Como

2018

ANNO 2017 - DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON L'INCARICO DIRIGENZIALE

(Art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013)

Il/La sottoscritto/a FAZIO GIOVANNI, nato a JARAZZE, il 11/9/63
incaricato/a con decreto n. _____,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità dell'incarico di cui agli artt. 9 e 12 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare al Settore Organizzazione l'eventuale futura insorgenza di situazioni di incompatibilità.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Como, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, dà il consenso affinché i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, 2/11/18



- Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**
1. Gli incarichi amministrativi di rettore/giur. o amm. dirigenziali, consiglio di amministrazione, consiglio pubblico, amministratore delegato, consigliere, consigliere della commissione di controllo, consigliere della commissione di controllo degli enti di diritto privato e gli incarichi dirigenziali, consiglio dei comuni, consiglio pubblico amministrativo, consigliere di amministratore degli enti di diritto privato in controlli pubblici sono incompatibili con lo stesso incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di rettore e gli incarichi dirigenziali, consiglio dei comuni, consiglio pubblico amministrativo, consigliere di amministratore degli enti di diritto privato in controlli pubblici sono incompatibili con lo stesso incarico.
- Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali locali e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo delle amministrazioni statali, regionali e locali**
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, alle pubbliche amministrazioni, agli enti di diritto privato in controlli pubblici sono incompatibili con l'amministrazione e il ministero, col Consiglio della commissione di controllo dell'organismo di indirizzo nella stessa commissione e nella lista di ente pubblico che ha esercitato l'autorità, riservata alla commissione e al ministero, col Consiglio della commissione di controllo della stessa ente di diritto privato in controlli pubblici che ha esercitato l'autorità.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, agli enti di diritto privato e agli enti di diritto privato in controlli pubblici di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'autorità, nel caso della commissione della lista di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, consigliere di Stato e con le liste di competenza dell'autorità di cui all'articolo 11 della legge 23 aprile 1974 n. 308 e di quell'articolo.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nei pubblici amministratori, agli enti di diritto privato in controlli pubblici di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la più alta popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controlli pubblici a parte della regione;
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, agli enti di diritto privato e agli enti di diritti privato in controlli pubblici di livello provinciale o territoriale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni appartenenti alla medesima regione dell'autorità, in cui ha esercitato l'autorità;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controlli pubblici da parte della regione, tranne che di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.